

**Identità personale e conoscenza delle proprie origini.
Dimensione giuridica, aspetti etici, implicazioni sociali**

di **Federica Rauso**

ABSTRACT: L'interesse ad accertare e conoscere le proprie origini, al quale si riconosce, ormai pacificamente, la dimensione di un vero e proprio diritto autonomo derivante direttamente dalla tutela costituzionale della dignità e della personalità, si pone in collisione con l'attribuzione alla donna del diritto di abbandonare il figlio alla nascita mantenendo il segreto - irreversibile, in Italia - sulla sua identità. La rigidità della tutela riconosciuta dall'ordinamento italiano all'anonimato materno è stata dapprima condannata dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, nel caso *Godelli contro Italia*, e (passando per le pronunce della Corte Costituzionale, fino al recente intervento del 2017 delle sezioni unite della Cassazione) successivamente attenuata dalla giurisprudenza italiana. Nelle more dell'intervento legislativo, la giurisprudenza di merito ha infatti tentato di reperire nel sistema meccanismi giuridici che, garantendo la reversibilità dell'anonimato e la possibilità di rimozione dello stesso qualora non sia più possibile interpellare la madre, siano idonei a realizzare un corretto bilanciamento degli interessi fondamentali coinvolti.

KEYWORDS: origini biologiche, anonimato materno, diritti fondamentali

Il riconoscimento alla donna del diritto di abbandonare il figlio alla nascita, mantenendo il segreto sulla sua identità, si pone in collisione con un principio giuridico antagonista: il diritto a conoscere le proprie origini come diritto fondamentale della persona.

Tale diritto ha acquisito, nell'ultimo decennio, una rilevanza particolare che ha condotto a un'ulteriore riflessione sul suo contenuto e sulla sua estensione soggettiva; sul riconoscimento e sull'autonomia di cui gode nei diversi ordinamenti; sulla necessità di un bilanciamento con i diritti e gli interessi di altri soggetti.

Nonostante i punti controversi non siano pochi, la ricerca delle proprie origini è ormai pacificamente considerata strumentale all'armonioso sviluppo della personalità e al soddisfacimento dell'esigenza dell'individuo di costruzione della propria identità¹.

Proprio al paradigma dell'identità personale la giurisprudenza ha più volte fatto ricorso per riconoscere il diritto alla conoscenza delle proprie origini come diritto autonomo, derivante direttamente dalla tutela costituzionale della dignità e

¹ Sulla rilevanza della conoscenza delle origini nel processo di sviluppo psico-fisico dell'individuo, cfr. M. Vitolo, *Il concetto di identità nel processo evolutivo*, in «Minorigiustizia», IV, 1996, p. 77 ss.; P. Ronfani, *Conoscenza delle origini e altri problemi dell'adozione nelle prospettive sociologica e antropologica*, in «Minorigiustizia», II, 1997, p. 40 ss.

della personalità, sancita dall'articolo 2 della Costituzione².

Tuttavia, mancando una nozione legislativa d'identità personale, è utile ripercorrere le tappe dell'*iter* giurisprudenziale che, a partire dal *caso Veronesi*³, ha condotto al riconoscimento dell'identità come diritto meritevole di tutela.

Nella pronunzia in esame⁴, in cui la posizione giuridica lesa era stata individuata nel diritto al nome, la Corte di Cassazione elabora nella sua motivazione un'articolata definizione del diritto all'identità personale come interesse, generalmente meritevole di tutela giuridica, di essere rappresentato, nella vita di relazione, con la propria vera identità, così come questa nella realtà sociale è conosciuta o conoscibile con l'applicazione dei criteri della normale diligenza e della buona fede soggettiva.

Le prime aperture a una tutela dell'identità personale, dunque, sono rinvenibili nell'articolo 6 del codice civile del 1942, che introduce il diritto al nome, inteso come qualcosa di più di un mero segno distintivo e nell'articolo 10 sulla tutela dell'immagine, dal contenuto innovativo, poiché svincola la riparazione di un pregiudizio all'immagine della persona dall'esistenza di un danno al suo onore o alla sua reputazione⁵.

La stessa Corte precisa che la tutela del diritto all'identità personale non si esaurisce in quella del nome e dell'immagine e che, peraltro, sono possibili lesioni di tale diritto che non passino attraverso l'uso del nome o dell'immagine.

Tale nuova prospettiva, secondo la quale il diritto all'identità protegge un bene diverso e ulteriore rispetto all'interesse di essere rappresentato all'esterno senza alterazioni del proprio patrimonio intellettuale, ideologico, religioso ecc. e a quello, definibile come una sorta di *ius excludendi alios*, di scegliere quali aspetti della propria identità mostrare⁶, si fonda non più sulla mera identificazione della persona da parte della società, bensì sulla ricerca di una coincidenza tra la proiezione della persona nella vita sociale e la percezione che la stessa abbia di sé⁷.

² Corte Cost., 10 maggio 1985, n. 170 in www.cortecostituzionale.it; Cass. Civ., I sez., 7 febbraio 1996, n. 978, in «Foro italiano», I, 1996, p. 1253.

³ Cass. Civ., sez. I, 22 giugno 1985, n. 3769, con nota di F. Macioce, *L'identità personale in Cassazione: un punto di arrivo e un punto di partenza*, in «Giustizia Civile», I, 1985, p. 3055 ss.

⁴ La vicenda trae origine dal fatto che alcune frasi - effettivamente pronunziate dall'oncologo in un'intervista - erano state poi riutilizzate da una ditta produttrice di sigarette nel contesto di una "pubblicità redazionale" per promuovere i propri prodotti. L'accoglimento della domanda si fondava sulla violazione del diritto al nome: l'uso del nome dell'oncologo era indebito "non però nel senso dell'usurpazione (nel senso cioè di identificare se stesso con il nome altrui e quindi di indurre i terzi in errore sull'imputazione degli atti che si compiono), ma nel senso più sottile, di falsare la rappresentazione esterna della personalità del titolare del nome per quanto si faccia riferimento alla sua identità personale".

⁵ Cfr. G. Pino, *Il diritto all'identità personale ieri e oggi. Informazione, mercato, dati personali*, in R. Panetta (a cura di), *Libera circolazione e protezione dei dati personali*, Giuffrè, Milano, 2006; G. Resta, *Identità personale e identità digitale*, in «Diritto dell'informazione e dell'informatica», III, 2007, p. 511 ss.

⁶ Sul diritto alla riservatezza cfr. G. Finocchiaro, *Il diritto all'oblio nel quadro dei diritti della personalità*, in «Il diritto dell'informazione e dell'informatica», 30, 2014, p. 591 ss.

⁷ Corte Cost., 3 febbraio 1994, n. 13, in «Foro italiano», I, 1994, p. 1668. La Corte sancisce

Tuttavia, solo nella seconda metà del XX secolo e attraverso un *iter* giurisprudenziale di oltre trent'anni, il contenuto del diritto all'identità si è arricchito e ampliato fino a ricomprendere non solo, in una dimensione estrinseca, la tutela dell'insieme dei segni distintivi esteriori e anagrafici della persona, ma anche, in una dimensione più sostanziale e con uno sguardo rivolto al passato, il diritto a sapere chi si è⁸, a conoscere le circostanze della propria nascita e a costruire un'identità narrativa che funga da ponte tra presente e storia passata.

Al sentimento d'identità, nutrito direttamente dal desiderio di conoscere la propria discendenza, è oggi riconosciuto lo *status* di diritto fondamentale e il percorso che ha condotto a tale riconoscimento ha coinciso con la nuova tendenza degli ordinamenti occidentali a rendere effettivo l'esercizio dei diritti fondamentali da parte del fanciullo, non più considerato nella sola veste di figlio, destinatario di norme di diritto solo in virtù dello *status filiationis*, bensì tutelato in quanto persona e titolare di posizioni giuridiche soggettive in quanto soggetto autonomo⁹.

In tale contesto è stato coniato il principio del superiore interesse del fanciullo, la cui portata applicativa ha subito una progressiva evoluzione dogmatica, con il passaggio da criterio interpretativo a principio generale del sistema di tutela del minore, idoneo a fondare in maniera autonoma decisioni giurisprudenziali originali e nuove¹⁰.

Nella rinnovata concezione del minore nel tessuto sociale e giuridico, la dottrina socio-psicologica ha sottolineato la rilevanza, per il corretto sviluppo psico-fisico del minore, della conoscenza dell'identità dei propri genitori biologici, escludendo che questa sia idonea a minare la stabilità della nuova famiglia adottiva.

Lungi dal cadere in un "riduzionismo biologico che cancella la legittimità di

che l'articolo 2 della Costituzione riconosce e garantisce il diritto all'identità personale, ponendolo così tra i diritti che formano il patrimonio irrinunciabile della persona umana: "Si tratta del diritto a essere se stesso, con il relativo bagaglio di convinzioni ideologiche, religiose, morali e sociali che differenzia, al tempo stesso qualificandolo, l'individuo. L'identità personale costituisce dunque un bene per se stessa, a prescindere da, anzi proprio in forza di 'pregi e difetti' caratterizzanti evidentemente ogni soggetto: a ciascuno, è, dunque, riconosciuto il diritto a che la sua individualità sia preservata, indipendentemente da qualsiasi situazione sociale ed economica".

⁸ Cfr. la nota di S. Rodotà, *Dal soggetto alla persona*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2007, p. 55: "Il contenuto del diritto dell'individuo all'identità personale non è tanto un diritto a essere se stessi, ad affermare la propria individualità, quanto piuttosto un diritto a sapere chi si è dal punto di vista delle proprie origini biologiche che certo non appartengono al suo patrimonio di esperienze culturali ecc., visto che fino a quel momento non ne era nemmeno a conoscenza".

⁹ La ridefinizione dei rapporti genitore-figlio, che vede il minore sempre più protagonista del nucleo familiare, si esplica attraverso la sostituzione del termine di potestà genitoriale con quello di responsabilità genitoriale. Sull'evoluzione del diritto di famiglia si è espresso il Consiglio d'Europa con la Raccomandazione n. 874 del 1979 relativa alla *Charte européenne des droits de l'enfant*, adottata il 4 ottobre 1979, che precisa i diritti del minore quale soggetto autonomo all'interno del nucleo familiare.

¹⁰ Sull'esigenza di un apprezzamento dell'interesse del minore nella valutazione del caso concreto, cfr. P. Stanzione, *Interesse del minore e "statuto" dei suoi diritti*, in G. Gorla, *Studi in memoria*, Giuffrè, Milano, 1994.

ogni rapporto non fondato dal c.d. legame di sangue”, l’identità personale rappresenta, piuttosto, la sintesi della storia di ciascun individuo¹¹.

Le riflessioni contemporanee sul problema dell’identità personale hanno sottolineato come essa non sia riducibile a un dato immutabile e necessario, bensì sia un costrutto culturale e sociale, oggetto di un’evoluzione più o meno consapevole.

Disancorandosi da una visione che vede contrapposti i due aspetti “legale” e “biologico” della filiazione, accanto alla verità del vincolo giuridico, del legame affettivo, a quella sociale e a quella temporale, ossia il trascorrere del tempo che rinsalda il vincolo, esiste una verità del sangue, la cui conoscenza risponde all’esigenza di colmare i vuoti del proprio passato, di ricostruire il proprio vissuto¹².

Il lungo dibattito sulla configurabilità di un diritto del figlio a conoscere le proprie origini ha subito una svolta con il riconoscimento da parte della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, nell’*affaire Mikulić contro Croazia*¹³, di un interesse vitale a ricercare e ad apprendere l’identità dei propri genitori.

Tale interesse si manifesta in tutte quelle situazioni in cui si è verificata una scissione tra la filiazione biologica e quella sociale: è il caso dell’adottato, del figlio nato mediante procreazione medicalmente assistita eterologa, dell’abbandonato e dell’individuo non riconosciuto alla nascita.

In origine, la morte simbolica dei primi genitori era ritenuta indispensabile presupposto per assicurare la definitiva equiparazione tra *status* di figlio legittimo per adozione e *status* di figlio legittimo a titolo originario, così da consentire una vera e propria seconda nascita dell’adottato nella famiglia di accoglienza.

In tal modo, però, l’adottato vedeva il suo bisogno di ricostruire il vissuto precedente all’adozione frustrato da una disciplina del segreto troppo rigida, posta a presidio dell’effettività della rottura di ogni legame giuridico con i genitori biolo-

¹¹ S. Rodotà, *La vita e le regole*, Feltrinelli, Milano, 2006, p. 190.

¹² Circa la pluralità dei diritti e dei valori da tutelare nell’ambito della famiglia, cfr. M. Dogliotti, *Verità biologica, legale, affettiva nel rapporto di filiazione*, in «Famiglia e Diritto», 2004, p. 90 ss.

¹³ Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, 7 febbraio 2002, ricorso n. 53176/99, caso *Mikulić contro Croazia*. Una cittadina croata di soli cinque anni chiede il risarcimento per i danni morali patiti a causa dei continui differimenti della decisione giudiziale sull’accertamento della sua paternità naturale per effetto dei molteplici rifiuti del presunto padre di sottoporsi agli esami genetico-ematologici. La Corte, pur escludendo la possibilità di costringere una persona a sottoporsi ad analisi mediche non volute, condanna la Croazia al risarcimento dei danni morali patiti dalla ricorrente, riscontrando la violazione dell’articolo 8 CEDU nell’assenza nella disciplina croata di qualsiasi disposizione riguardante la possibilità di chiedere la prova del DNA in giudizio, con la conseguente carenza di tutela per il figlio che intendesse risalire alle proprie origini, con particolare riguardo al legame di filiazione paterna. Sebbene il merito della controversia sia differente dal caso di un individuo partorito in anonimato il quale chieda di conoscere l’identità della propria madre, la pronuncia della Corte EDU assume rilevanza perché, facendo leva sull’interesse “vitale” a sapere da chi si discende (comune a tutti coloro per i quali si è determinata una scissione tra la filiazione biologica e quella sociale), dalla stessa emerge l’orientamento, ormai consolidato, che considera indispensabile la conoscenza delle proprie origini ai fini della costruzione della propria identità.

gici¹⁴.

In Italia, un primo passo verso l'affermazione del diritto dell'individuo a conoscere le proprie origini è stato compiuto con la legge n. 176 del 1991, con la quale il nostro ordinamento ha ratificato la Convenzione sui diritti del fanciullo di New York¹⁵, il cui articolo 7 sancisce il diritto del fanciullo a un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i genitori¹⁶.

Recependo altresì la previsione, di cui all'articolo 30 della Convenzione dell'Aja¹⁷, dell'obbligo per gli Stati firmatari di conservare con cura e di consentire l'accesso alle informazioni sull'origine del minore, in particolare quelle sull'identità della madre e del padre, la legge n. 149 del 2001 ha modificato l'articolo 28 della legge n. 184 del 1983, riconoscendo al figlio il diritto di conoscere la propria condizione di adottato e le proprie origini biologiche¹⁸.

Pertanto, si è passati da un'idea di adozione come *imitatio naturae*, ossia come trapianto di un bambino in un'altra realtà familiare con conseguente recisione di ogni legame con quella d'origine¹⁹, al superamento della rigida regola del segreto

¹⁴ M. Petrone, *Il diritto dell'adottato alla conoscenza delle proprie origini*, Giuffrè, Milano, 2004. L'Autore sottolinea come "la conoscenza delle proprie radici - che presuppone l'esistenza passata e futura di una famiglia di origine - e i legami con essa rappresentano valori da tutelare nelle realtà familiari in cui i rapporti di genitura (biologica) e di genitorialità (sociale) esistono separatamente e contemporaneamente"; sussistono, infatti, modelli familiari eterogenei, e tra questi sono diffuse statisticamente le famiglie allargate, nate da un divorzio e dalla successiva costituzione di due nuove famiglie, e anche la famiglia di origine e quella adottiva, che coesistono nell'adozione semplice ex art. 44. Si richiama l'esperienza della c.d. adozione "mite" sperimentata da alcuni tribunali dei minori (tratta dalla lettera d) dell'articolo 44 della legge sulle adozioni), cui si riconducono i casi di bambini in affidamento a tempo indeterminato che abbiano instaurato con la famiglia affidataria un rapporto affettivo così forte che un allontanamento arrecherebbe loro seri pregiudizi, pur mancando le condizioni e la volontà diretta all'adozione.

¹⁵ Il rilievo fondamentale del diritto alle origini risulta dagli artt. 7, 8, 9, 13, 14, 20, 21, 29 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989.

¹⁶ L'articolo 7 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo stabilisce che: "Il fanciullo è registrato immediatamente al momento della sua nascita e da allora ha diritto a un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori e a essere allevato da essi. Gli Stati parti vigilano affinché questi diritti siano attuati in conformità con la loro legislazione nazionale e con gli obblighi che sono imposti loro dagli strumenti internazionali applicabili in materia, in particolare nei casi in cui se ciò non fosse fatto, il fanciullo verrebbe a trovarsi apolide".

¹⁷ La Convenzione sulla protezione dei minori e sulla cooperazione in materia di adozione internazionale è stata firmata a L'Aja il 29 maggio 1993 ed è stata ratificata in Italia con la legge 31 dicembre 1998, n. 476.

¹⁸ Per un approfondimento sul diritto a conoscere le proprie origini così come disciplinato dalla riforma del 2001, cfr. E. Palmerini, *Commento all'art. 24, commi 4-8*, in «Le nuove leggi civili commentate», IV-V, 2002, p. 1016 ss.

¹⁹ Cfr. M. R. Marella, *Adozione*, in *Digesto delle discipline privatistiche*, Utet, Torino, t. I, 2000, p. 18 ss. Secondo l'Autore, "l'adozione costituisce la famiglia adottiva come imitazione imperfetta della famiglia legittima. La procedura stessa di adozione mina il rapporto naturale di filiazione, attraverso un meccanismo di finzione giuridica che, quasi in analogia a quanto accade nell'acquisto a titolo originario della proprietà, riassegna al minore lo status

sull'adozione²⁰.

Il mutamento di prospettiva, inoltre, appare coerente con l'articolo 8 della Convenzione di New York²¹ che, nel prevedere che gli Stati parti s'impegnino a rispettare il diritto del fanciullo a preservare la propria identità, riconduce alla nozione di identità, oltre alla nazionalità e al nome, le relazioni familiari che al fanciullo fanno capo.

Tuttavia, nonostante i passi avanti fatti verso la tutela dell'identità personale attraverso la previsione, ex articolo 28, comma 5 della legge sull'adozione, della possibilità per l'adottato di accedere ai dati riguardanti i genitori biologici, lo stesso articolo pone un limite ben preciso: l'anonimato materno.

Ai sensi del comma 7, infatti, l'accesso alle informazioni non è consentito nei confronti della madre che abbia dichiarato al momento del parto di non voler essere nominata nell'atto di nascita e nella cartella clinica²², facoltà riconosciuta dall'articolo 30, comma 1, del d.p.r. n. 396 del 2000²³.

La configurabilità dell'istituto del parto anonimo dipende dal principio che è alla base dell'instaurazione del vincolo di filiazione, il quale può costituirsi automaticamente al momento del parto, oppure per effetto di un atto volontario del genitore o di un accertamento operato dal giudice.

La scelta di non aderire al rigoroso principio *mater semper certa est*, fondato sull'idea di una procreazione responsabile cui non è possibile sottrarsi, e di tutelare invece l'anonimato materno, è storicamente giustificata con l'esigenza di proteggere l'onorabilità della donna dalla riprovazione sociale per una gravidanza extramatrimoniale o con quella di prevenire aborti, infanticidi e parti clandestini.

La dottrina si è da sempre divisa tra quanti considerano il sistema dell'anonimato materno come il frutto di una valutazione che mira ad alleviare la pressione psicologica subita dalla donna nel delicato momento del parto, garantendole, altresì, il beneficio psicologico di poter allontanare sul piano giuridico la condizione della gravidanza che ella, al contrario dell'uomo, non può allontanare sul piano fisico e quanti, invece, sostengono che la regola elevi a diritto soggettivo l'interesse della donna a sottrarsi alle conseguenze connesse alla responsabilità genitoriale.

di figlio legittimo, ma in un diverso contesto e cancellando il passato (familiare) che lo ha riguardato”.

²⁰ Cfr. A. Liuzzi, *Il diritto dell'adottato di conoscere le proprie origini biologiche, una vexata quaestio*, in «Famiglia e diritto», 2002, p. 89 ss.

²¹ La norma dell'articolo 8 della Convenzione di New York prevede che: “Gli Stati parti s'impegnano a rispettare il diritto del fanciullo a preservare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni familiari, così come riconosciute dalla legge, senza ingerenze illegali. Se un fanciullo è illegalmente privato degli elementi costitutivi della sua identità o di alcuni di essi, gli Stati parti devono concedergli adeguata assistenza e protezione affinché la sua identità sia ristabilita il più rapidamente possibile”.

²² La normativa in materia di formazione del certificato di assistenza al parto, nel caso di donna che non voglia essere nominata, prevede che tale certificato non contenga le informazioni identificative ma il codice 999, che si riferisce all'ipotesi in cui il bambino non è riconosciuto o è figlio di ignoti.

²³ Cfr. L. Lenti, *Adozione e Segreti*, in «La nuova giurisprudenza civile commentata», II, 2004, p. 229 ss.

Sebbene la *ratio* dell'istituto del parto anonimo risieda nell'intento di tutelare la vita e la salute della partoriente, evitandole la scelta di alternative più drastiche e dolorose e quindi garantendo, anche solo indirettamente, la vita del nascituro, la rigidità della disciplina italiana sul segreto materno, non contemplando la reversibilità di quest'ultimo, si traduce in un aprioristico sacrificio dell'interesse del figlio all'accesso alle sue origini genetiche.

Idonea a impedire anche l'instaurazione di qualsiasi vincolo con il padre biologico, la scelta dell'anonimato, così come disciplinata, rappresenta un'indebita sottrazione di un'importante componente dell'identità personale del figlio e non lascia un margine di ripensamento alla madre, consentendo l'accesso alle informazioni riguardanti quest'ultima solo decorsi cent'anni dal parto²⁴.

Alla luce della normativa vigente, la giurisprudenza italiana è sempre stata concorde nel respingere qualsiasi richiesta di accesso ai dati identificativi di una partoriente anonima: con la sentenza n. 425 del 2005²⁵, la Corte Costituzionale si è pronunciata per la prima volta sul rapporto tra il diritto dell'adottato non riconosciuto alla nascita di ricostruire le proprie origini e il diritto della madre alla riservatezza, ritenendo prevalente quest'ultimo²⁶.

A parere della Corte, la scelta dell'anonimato sarebbe resa oltremodo difficile dalla previsione della possibilità per la donna di essere interpellata, in un imprecisato futuro, da un figlio mai conosciuto per confermare o revocare la volontà manifestata al momento del parto²⁷.

Tuttavia, tale orientamento è mutato a seguito della nota sentenza *Godeli contro Italia* della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, con la quale i giudici di Strasburgo hanno condannato l'ordinamento italiano per violazione dell'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo²⁸, in ragione dell'assenza nella

²⁴ Articolo 93, comma 2, d.lgs. n. 196 del 2003: "il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 30, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in conformità alla legge, decorsi cento anni dalla formazione del documento". Cfr. C. M. Bianca - F. D. Businelli, *La protezione dei dati personali. Commentario al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy)*, II, Cedam, Padova, 2007.

²⁵ Corte Costituzionale, 25 dicembre 2005, n. 425, con nota di M. Fiorini, *Legittima la disciplina che vieta all'adottato di conoscere le origini se la madre non vuole - La dichiarazione resa al momento del parto blocca il diritto di accesso dell'interessato*, in «Guida al diritto», 47, 2005, p. 32 ss.

²⁶ G. Casaburi, *Il parto anonimo dalla ruota degli esposti al diritto alla conoscenza delle origini*, in «Il Foro italiano», I, 2017, p. 16 ss.

²⁷ Per un approfondimento sulle ragioni che hanno spinto la Consulta a dichiarare non fondata la questione, cfr. M. Cartabia, *La tutela multilivello dei diritti fondamentali*, in *Quaderno predisposto in occasione dell'incontro tra Corte Costituzionale italiana, Tribunale Costituzionale spagnolo e Tribunale Costituzionale portoghese*, Santiago de Compostela, 2014; A. O. Cozzi, *La Corte costituzionale e il diritto di conoscere le proprie origini in caso di parto anonimo: un bilanciamento diverso da quello della Corte europea dei diritti dell'uomo?*, in «Giurisprudenza costituzionale», VI, 2005, p. 4602 ss.

²⁸ L'articolo 8 CEDU dispone: "Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e della sua corrispondenza. Non può esservi ingerenza della

nostra legislazione di meccanismi idonei a bilanciare i due interessi fondamentali coinvolti²⁹.

Infatti, mentre nel 2005 la Consulta aveva considerato la garanzia assoluta dell'anonimato della gestante come uno strumento normativo posto a garanzia anche del diritto alla vita del nascituro³⁰, la Corte di Strasburgo ha riscontrato nell'assolutezza del divieto di accesso alle informazioni riguardanti la partorientente anonima, un *vulnus* di tutela dell'esigenza conoscitiva del figlio.

Le perplessità destinate dalla rigidità della normativa vigente si rafforzano se, in una più vasta prospettiva comparatistica, si considera che in molte legislazioni europee l'attribuzione della maternità è effetto giuridico inderogabile e automatico del dato fattuale del parto e che, anche negli ordinamenti che consentono alla madre di partorire in anonimato, si ammette la reversibilità del segreto.

L'ordinamento francese, ad esempio, garantisce l'anonimato della partorientente, ma, a differenza di quello italiano, ne prevede la possibilità di rimozione. Le radici dell'anonimato materno, in Francia, sono rinvenibili nel c.d. "accouchement sous X", tuttavia, la disciplina francese è stata temperata dalla previsione dell'obbligo di informare la madre delle conseguenze della sua scelta, nonché della possibilità di lasciare informazioni al bambino e di rinunciare all'anonimato in ogni momento.

Per coadiuvare il figlio nella ricerca delle proprie origini, è stato istituito il *Conseil national pour l'accès aux origines* (CONAP) con il compito di rintracciare e contattare la madre o il padre biologico, nel rigoroso rispetto della loro vita privata e familiare, al fine di interpellarli sulla volontà di rimanere anonimi o meno.

La disciplina francese, sottoposta al vaglio della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nel noto caso *Odièvre contro Francia*³¹, è stata ritenuta compatibile con l'articolo 8 CEDU proprio perché ha adottato misure idonee a promuovere l'interesse del figlio all'accesso a informazioni riguardanti la sua identità biologica, realizzando un equo bilanciamento tra questo e l'opposto interesse della madre alla riservatezza.

pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui". L'articolo 8 è finalizzato fondamentalmente a difendere l'individuo da ingerenze arbitrarie dei pubblici poteri, ma all'impegno di carattere negativo degli Stati parti si aggiungono gli obblighi positivi di adottare misure atte a garantire il rispetto effettivo della «vita familiare e della vita privata», trovando un giusto equilibrio tra i concorrenti interessi generali e dei singoli, nell'ambito del margine di apprezzamento conferito.

²⁹ Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, 25 settembre 2012, n. 333783/09, *Godelli contro Italia*, con nota di J. Long, *Adozione e segreti: costituzionalmente illegittima l'irreversibilità dell'anonimato del parto*, in «La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata», IV, 2014, p. 289 ss.

³⁰ P. G. Gosso, *Davvero incostituzionali le norme che tutelano il segreto del parto in anonimato?*, in «Famiglia e diritto», VIII-IX, 2013, p. 822 ss.

³¹ Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, 13 febbraio 2003, n. 42326/98, *Odièvre contro Francia*, con nota di J. Long, *La Corte Europea dei diritti dell'uomo, il parto anonimo e l'accesso alle informazioni sulle proprie origini: il caso Odièvre c. Francia*, in «La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata», II, 2004, p. 283.

In un contesto internazionale in cui è ormai pacificamente affermata la rilevanza della conoscenza della storia familiare per una completa ricostruzione della propria identità, il mutamento giurisprudenziale, in Italia, è apparso dunque necessaria conseguenza della censura da parte dei giudici di Strasburgo e attesa risposta alle istanze di quanti reclamano il superamento dell'evidente discriminazione tra l'adottato riconosciuto alla nascita e l'individuo partorito in anonimato nella possibilità di accertamento della derivazione genetica.

Pertanto, con un'additiva di principio, nella sentenza n. 278 del 2013, la Corte Costituzionale ha sancito l'illegittimità costituzionale del comma 7 dell'articolo 28 della legge sull'adozione, nella parte in cui esclude la possibilità di autorizzare la persona adottata all'accesso alle informazioni sulle origini senza avere previamente verificato la persistenza della volontà di non essere nominata da parte della madre biologica, lasciando al legislatore la scelta di misure idonee a realizzare un bilanciamento tra valori costituzionali di primo rilievo³².

A parere della Consulta, inoltre, permettere la revoca del segreto sull'identità della donna che partorisce in anonimato appare espressione della libertà di autodeterminazione della stessa, dipendendo la scelta di rivedere una decisione presa in un momento di tragica drammaticità unicamente dalla sua volontà.

Si tratta di una misura di bilanciamento comunque coerente con l'istituto dell'accesso di cui all'articolo 28, comma 5, della legge n. 184 del 1983 e con la riconosciuta incidenza della conoscenza delle origini sulla piena costruzione della personalità individuale, poiché essa, permettendo l'accesso ai dati anagrafici della madre biologica solo previo consenso della stessa, non comporta un sacrificio totale dell'interesse ritenuto recessivo.

La pronuncia *de qua*, infatti, non priva la madre della possibilità di non essere menzionata nell'atto di nascita, bensì amplia le sue facoltà concedendole la possibilità di rivedere la decisione iniziale.

Nelle more del sollecitato intervento legislativo, la giurisprudenza non ha mancato di dare attuazione alle indicazioni della Consulta tentando di reperire nel sistema quanto necessario a bilanciare il diritto all'oblio materno e l'interesse del figlio ad accedere alle informazioni sulla sua nascita.

Innovativa è apparsa la pronuncia del 5 marzo del 2015 del Tribunale per i minorenni di Trieste che, non limitandosi ad accogliere l'istanza di accesso della ricorrente, ha dettato per la prima volta le regole procedurali della convocazione necessaria all'accertamento della volontà materna di mantenere o meno l'anonimato, da svolgersi con modalità che assicurino la massima riservatezza.

Tuttavia, il Tribunale si è trovato ad affrontare un'altra delicata questione: l'ipotesi del decesso della madre biologica. In siffatta ipotesi il diniego dell'autorizzazione all'accesso per l'impossibilità di procedere a convocazione si tradurrebbe in una cristallizzazione del diritto all'anonimato, vanificando la portata del diritto del figlio a conoscere le proprie origini.

³² Corte Cost., 22 novembre 2013, n. 278, con nota di T. Auletta, *Sul diritto dell'adottato di conoscere la propria storia: un'occasione per ripensare alla disciplina della materia*, in «Il Corriere Giuridico», IV, 2014, p. 480 ss.; A. Rapposelli, *Illegittimità costituzionale dichiarata ma non rimossa: un "nuovo" tipo di sentenze additive*, in «Osservatorio costituzionale», I, 2015.

Prima facie non sembrerebbe possibile alcun bilanciamento di interessi e, secondo parte della giurisprudenza, questo non sarebbe neanche necessario, non sussistendo più due interessi contrapposti a seguito del decesso materno che escluderebbe, altresì, l'applicabilità dell'articolo 93, comma 2, del d.lgs. n. 196 del 2003, a norma del quale è consentita la rivelazione dei dati riguardanti la madre biologica solo decorsi cento anni dal parto.

Questo l'orientamento espresso dal tribunale triestino e confermato dalla Suprema Corte di Cassazione la quale, in diverse sentenze³³, ha escluso che la morte della madre biologica possa porsi come insormontabile ostacolo alla realizzazione del diritto del figlio a ricostruire la propria identità personale³⁴.

In dottrina non manca, però, chi sottolinea la necessità che il decesso della madre non sia eletto a circostanza presuntiva della volontà di rimuovere il segreto *post mortem* e considerato una forma di revoca implicita, dovendosi tutelare anche l'identità sociale costruita in vita alla donna, in ragione dell'interesse che quest'ultima avrebbe potuto avere a celare l'esistenza di un figlio³⁵.

Nell'accesso dibattito dottrinale e politico che ha caratterizzato la ricerca di una soluzione legislativa in materia, si è inserita la sentenza n. 1946 del 2017, con la quale le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno posto fine alle criticità sorte dopo la declaratoria di incostituzionalità del 2013³⁶.

Dopo aver precisato che, nell'attesa della riforma legislativa dell'istituto, spetta al giudice ordinario ricevere le richieste di interpello e verificare la volontà della madre di rimanere o meno anonima³⁷, il giudice di legittimità, recependo l'esigenza di contemperare il diritto alla conoscenza delle proprie origini con altre situazioni soggettive tutelate dal diritto vivente, ha sottolineato che, in caso di morte della madre biologica, sussiste la necessità di un coordinamento con l'esigenza di proteggere il nucleo familiare e sociale da questa costituito dopo aver esercitato il diritto alla riservatezza³⁸.

Pertanto, la Corte ha esplicitamente ribadito che il trattamento delle informazioni debba essere eseguito in modo corretto e lecito, senza cagionare danno anche non patrimoniale all'immagine, alla reputazione e ad altri beni di rilevanza costituzionale che appartengono ai terzi interessati, quali i discendenti o i familiari della madre che ha partorito in anonimato³⁹.

³³ Cass. Civ., I Sez., 21 luglio 2016, n. 15024; Cass. Civ., I Sez., 9 novembre 2016, n. 22838.

³⁴ Cfr. V. Carbone, *Con la morte della madre al figlio non è più opponibile l'anonimato: i giudici di merito e la Cassazione a confronto*, in «Il Corriere Giuridico», II, 2017, p. 30 ss.

³⁵ E. Andreola, *Accesso alle informazioni sulla nascita e morte della madre anonima*, in «Famiglia e diritto», I, 2017, p. 24 ss.

³⁶ V. Marcenò, *Quando da un dispositivo di incostituzionalità possono derivare incertezze*, in «Nuova Giurisprudenza Civile Commentata», I, 2014, p. 285 ss.

³⁷ Sull'opportunità che la giurisprudenza individui le concrete modalità di attuazione del diritto riconosciuto dalla Consulta nell'attesa della riforma legislativa, cfr. A. Carratta, *Effettività del diritto alla ricerca della madre biologica e inerzia del legislatore*, in «Famiglia e Diritto», VIII-IX, 2015, p. 831 ss.

³⁸ E. Andreola, *Accesso alle informazioni sulla nascita e morte della madre anonima*, cit., p. 24.

³⁹ Cass. Civ., Sez. Un., 25 gennaio 2017, n. 1946, in *www.foroitaliano.it*.

Il giudice di legittimità ha, in buona sostanza, riscritto l'articolo 93, comma 2, Codice privacy, rendendo accessibili i dati personali che rendano identificabile la partoriente anonima, non già “decorsi cento anni dalla formazione del documento”, bensì alla sua morte, così superando il principio - non intaccato neppure dalla pronuncia della Corte costituzionale del 2013 - secondo cui l'accesso alle informazioni identificative della donna, che abbia dichiarato di non voler essere nominata, non è mai ammesso senza il consenso di quest'ultima.

Le prese di posizione della Suprema Corte se, da un lato, rappresentano il frutto di un intenso e proficuo “dialogo” fra le varie Corti, iniziato a Strasburgo nel caso *Odièvre*, dall'altro, dischiudono tutta una serie di problemi, come quello dell'esperibilità o meno, da parte del figlio nato da parto anonimo che non sia stato successivamente adottato dell'azione di accertamento giudiziale della maternità ex articolo 269 cod. civ. e di quella di mantenimento ex articolo 279 cod. civ., che necessitano di una soluzione legislativa e che, invero, sono stati affrontati durante la discussione dei progetti di riforma presentati negli ultimi anni.

Nel corso della XVII legislatura, infatti, sono stati presentati presso la Camera dei Deputati ben otto disegni di legge⁴⁰, il cui esame in Commissione si è concluso con la formulazione di un testo unificato, il d.d.l. n. 1978, approvato dall'Assemblea, ma non dal Senato.

Pur seguendo il percorso tracciato prima dalla Consulta, poi dalla Cassazione, dai continui rinvii e dalla presentazione di numerosi emendamenti, in particolare riguardanti l'ipotesi del decesso della madre e l'opportunità di estendere la possibilità di rimuovere l'anonimato anche ai nati da fecondazione eterologa, è emersa la difficoltà di trovare una sintesi tra le posizioni ideologiche diametralmente opposte delle diverse forze politiche coinvolte, per realizzare un bilanciamento tra due interessi, quello della donna all'oblio e quello del figlio alla conoscenza delle proprie radici, tanto interconnessi quanto antitetici.

⁴⁰ Il riferimento è ai disegni di legge n. 784 del 2013, n. 1343 del 2013, n. 1874 del 2013, n. 1901 del 2013, n. 1983 del 2014, n. 1989 del 2014, n. 2321 del 2014 e n. 2351 del 2014.